NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA

Art. unico

Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformita' delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 15 settembre 1974, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Estremi	Legge 14 agosto 1974, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-alle-sezioni-di-credito-fondiario-del-banco-di-napoli/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it